

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificati dal Senato</i>) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B)	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21
Alagna Egidio	10
Biondi Alfredo	10, 19
Del Pennino Antonio, <i>Relatore</i>	6, 8, 14, 17, 18, 19, 21
Facchiano Ferdinando	20
Fracchia Bruno	8, 9, 14
Fumagalli Carulli Ombretta	19
Maceratini Giulio	17, 19
Mellini Mauro	5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18
Nicotra Benedetto Vincenzo	10, 16, 18
Rizzo Aldo	10, 16, 19
Tassi Carlo	5, 10, 14, 18
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6, 8, 9, 14, 18, 21
Violante Luciano	7, 9, 10, 16, 17, 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, l'onorevole Facchiano sostituisce l'onorevole Massari.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, gli onorevoli Turco, Vacca, Tortorella, Trabacchi e Pedrazzi Cipolla sono sostituiti dagli onorevoli Lorenzetti Pasquale, Recchia, Civita, Sanna e Mombelli.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (1142-1489-1580-1834-1845-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri, Zangheri ed altri, La Malfa ed altri, Facchiano ed altri, Rodotà, Guidetti Serra ed

altri, Biondi ed altri, Andò ed altri, Mellini ed altri, Maceratini ed altri: « Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati », già approvati, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 21 dicembre 1987 e modificati dal Senato nella seduta del 18 febbraio 1988.

Ricordo che, nella seduta di ieri, la nostra Commissione aveva approvato gli articoli fino al 6, avendo però accantonato l'articolo 2.

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Azione di rivalsa).

1. Lo Stato entro un anno dall'avvenuto risarcimento esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7

(Azione di rivalsa).

1. Lo Stato, entro un anno dal momento in cui è divenuta definitiva la sua responsabilità in base a titolo giudiziale o stragiudiziale, deve esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c).

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo Stato, dopo che è divenuta definitiva la pronunzia giudiziale o è intervenuta definizione stragiudiziale in ordine alla responsabilità per i fatti di cui all'articolo 2, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato o dei magistrati cui l'atto o l'omissione si ritiene addebitabile. L'azione di rivalsa dello Stato si prescrive in tre anni.

7. 1.

Aglietta, Calderisi, D'Amato,
Mellini, Rutelli, Pannella,
Vesce, Zevi, Modugno.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo Stato, entro un anno dal giorno in cui è divenuta definitiva la sua responsabilità in base a titolo giudiziale o in base a titolo stragiudiziale intervenuto dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, deve esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

7. 11.

Il Relatore.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo Stato, entro un anno dall'avvenuto risarcimento, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

7. 2.

Maceratini, Tassi, Trantino.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo Stato può stipulare il contratto di transazione relativamente all'azione di risarcimento promossa ai sensi dell'articolo 4 soltanto dopo la declaratoria di ammissibilità prevista dall'articolo successivo.

7. 9.

Violante, Fracchia, Forleo, Finocchiaro Fidelbo, Trabacchi.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali, i giudici popolari delle corti d'assise, rispondono in rivalsa verso lo Stato soltanto in caso di dolo. I giudici conciliatori ed i cittadini estranei alla magistratura che formano organi giurisdizionali rispondono in rivalsa solo in caso di dolo e di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c).

7. 3.

Mellini, Calderisi, Zevi, Teodori,
Rutelli, Pannella, Vesce.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono solo in caso di dolo.

7. 4.

Maceratini, Trantino, Tassi.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo.

7. 5.

Modugno, Mellini, Calderisi,
Aglietta, Vesce, Teodori, Rutelli, Zevi.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono solo in caso di dolo.
7. 6.

Maceratini, Trantino, Tassi.

All'articolo 7, comma 2, dopo la parola: rispondono, aggiungere le parole: in rivalsa verso lo Stato.

7. 7.

Zevi, Vesce, Teodori, Rutelli, Mellini, Calderisi, Aglietta.

All'articolo 7, comma 2, sostituire, in fine, le parole: lettere b) e c), con le parole: lettere a), b) e c).

7. 8.

Zevi, Calderisi, Mellini, Teodori, Rutelli, Pannella, Vesce.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

7. 10.

Fracchia, Violante, Forleo, Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Trabacchi.

Comunico di ritenere inammissibile, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, l'emendamento 7. 6.

CARLO TASSI. A nostro avviso, è più corretta la formulazione che dell'articolo 7 venne approvata alla Camera, e ciò innanzitutto perché in essa si pone un termine migliore per l'esercizio dell'azione di rivalsa, facendo decorrere il *dies a quo* dall'avvenuto risarcimento, che costituisce la condizione obiettiva perché possa considerarsi esperibile l'azione di rivalsa. Non ha, infatti, alcun senso far decorrere

questo diritto dal momento dell'avvenuta definitività del titolo da cui il diritto di rivalsa potrebbe sorgere.

A tale proposito, desidero portare un esempio: una volta fissata in via stragiudiziale una transazione, non certo da parte del privato che richiedeva i danni in via esecutiva per far eseguire il titolo giudiziale o stragiudiziale, lo Stato di fatto non risponde neppure di una lira, per cui non si vede il motivo per il quale debba pretendere una rivalsa quando esso non paga. Debbo precisare che non si tratta di un esempio puramente astratto ed accademico, ma che esistono moltissimi casi di titolo esecutivo raggiunto e mai eseguito, e ciò per le ragioni più disparate; mi riferisco, ad esempio, al fatto che qualcuno potrebbe ritenersi soddisfatto dalla circostanza di aver avuto la sentenza o di aver definito la cosa.

MAURO MELLINI. Oppure è morto.

CARLO TASSI. Questa visione « calamitosa » della vita la lascio tutta a voi, collega Mellini!

Comunque, ribadisco che si pongono numerosi casi in cui il titolo raggiunto non comporta necessariamente che lo Stato paghi per titolo conseguito dal privato, per atti ingiusti, illegali e forieri di danni posti in essere da un magistrato. Di conseguenza, il *dies a quo*, la condizione perché possa iniziarsi l'azione di rivalsa non può che essere l'avvenuto risarcimento, la liquidazione di fatto, non l'accertamento.

Analogamente, ritengo del tutto sbagliato focalizzare la questione sul titolo stragiudiziale; indubbiamente, una simile circostanza può porsi, ma perché questo titolo possa fare stato nei confronti del magistrato bisognerebbe che questi fosse chiamato ad esprimere un assenso nei confronti di tale atto. Com'è noto, la transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, dirimono un contrasto sorto tra loro. Non si vede, pertanto, il motivo per il quale lo Stato o il privato debbano fare conces-

sioni a danno o a favore del magistrato che poi subisce l'azione di rivalsa.

In sostanza, perché questo atto stragiudiziale possa essere comunque foriero di conseguenze, e ad evitare una questione di incostituzionalità, è necessario — lo ripeto — che il magistrato sia chiamato a dare il proprio assenso alla scelta stragiudiziale di definizione della controversia.

Analogamente a quanto detto finora, ci dichiariamo assolutamente contrari alla novella di cui al secondo comma dell'articolo 7, in merito ai cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali. Siamo, cioè, contrari ad attribuire loro responsabilità civile; in particolare, non condividiamo il parametro attraverso il quale tale responsabilità viene valutata, vale a dire l'indennità che viene loro concessa in qualità di membri occasionali di collegi giudiziari. Il parametro, a nostro avviso, deve essere quello del guadagno iniziale o del non guadagno del magistrato; un parametro, cioè, estraneo al compenso che tali cittadini ricevono. Non ha alcun senso, per esempio, che un miliardario, che per diletto divenga membro di una commissione fiscale, debba rispondere in termini di miliardi, mentre un cittadino a reddito zero debba rispondere limitatamente a tale reddito oppure che, attuando una *recondutio ad unum*, si rapporti tutto allo stipendio del magistrato (il cui ammontare a taluni può sembrare eccessivo, ad altri irrilevante).

Per tali ragioni, ritengo che la formulazione dell'articolo 7 sia completamente errata.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario agli emendamenti proposti all'articolo 7.

In particolare, invito l'onorevole Aglietta e gli altri proponenti a ritirare l'emendamento 7. 1, in quanto assorbito dall'emendamento 7. 11, da me presentato, che disciplina il rapporto tra conclusione stragiudiziale ed azione di rivalsa in relazione all'obbligo del risarcimento del danno.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 7. 2 perché, come ho già avuto modo di chiarire nella relazione, ritengo che la possibilità della soluzione stragiudiziale fosse già implicitamente prevista nel testo della Camera. Riferirsi nuovamente a tale testo non risolverebbe le preoccupazioni che taluni colleghi hanno espresso e che, a mio avviso, trovano una migliore possibilità di essere affrontate in modo adeguato con l'emendamento da me presentato.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7. 9, il cui contenuto è identico a quello da me presentato.

Sono contrario all'emendamento 7. 3.

Sugli identici emendamenti 7. 4 e 7. 5 mi rimetto alla valutazione della Commissione.

Concordo con la dichiarazione di inammissibilità che il presidente ha espresso con riferimento all'emendamento 7. 6, sul quale avrei comunque espresso parere contrario perché dalla sua formulazione è escluso il riferimento ai giudici conciliatori ed alle altre categorie di cui si è detto.

Dichiaro di essere contrario agli emendamenti 7. 7 e 7. 8.

Sull'emendamento 7. 10 invito i presentatori a valutare se non lo ritengano già assorbito dall'emendamento da me presentato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 7. 11 presentato dal relatore e, quindi, invito i proponenti a ritirare l'emendamento 7. 1, che risulta assorbito.

Sono contrario all'emendamento 7. 2.

Quanto all'emendamento 7. 4, non riesco a comprenderne pienamente la *ratio*. Faccio presente ancora una volta che il Senato ha rinviato per molto tempo la soluzione della questione, in quanto la tesi preponderante si esprimeva nel senso di far rispondere per colpa grave anche i giudici conciliatori e i giudici popolari. Come ho già affermato in sede di discussione sulle linee generali, il gruppo misino al Senato era stato tra i maggiori sostenitori di tale proposta, sostenendo

che i soggetti ai quali ci si riferisce come « estranei » sono in gran parte i massimi responsabili delle decisioni di fatto adottate dagli organi collegiali. Si tratta, in particolare, degli esperti delle sezioni agrarie, esperti tributari, avvocati e magistrati delle commissioni tributarie, tecnici ed ingegneri del tribunale delle acque, la cui competenza, nelle questioni specifiche, è certamente superiore a quella dei magistrati.

Ovviamente, non si può pretendere che i giudici popolari abbiano nozioni giuridiche o dispongano di una particolare esperienza tecnica. Pertanto, è stata considerata la posizione degli « estranei » che, in sostanza, « fanno » il giudizio o che, per lo meno, contribuiscono notevolmente alla sua formulazione. Avendo il Senato molto valutato questo problema, pur comprendendo la posizione del relatore che si è rimesso alla Commissione, esprimerei parere contrario sugli identici emendamenti 7. 4 e 7.5. Concordo, altresì, sull'improponibilità dell'emendamento 7. 6. Mi dichiaro, inoltre, contrario agli emendamenti 7. 7 e 7. 8. L'emendamento Fracchia ed altri 7. 10 ritengo sia assorbito da quello del relatore 7. 11, al quale mi dichiaro nuovamente favorevole.

MAURO MELLINI. Ritengo che si debba votare per primo l'emendamento 7. 2 che propone il ripristino del testo della Camera e che, quindi, è più lontano dal testo.

PRESIDENTE. Su queste cose, onorevole Mellini, lasci decidere il presidente.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei far presente che l'articolo 7, al secondo comma, contiene un riferimento all'articolo 2 precedentemente accantonato. Mi domando, quindi, se non sia il caso, non solo sotto il profilo regolamentare, ma anche alla luce della logica, di procedere all'accantonamento dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della sua osservazione, onorevole Violante, ma vorrei osservare che il riferimento all'arti-

colo 2 concerne punti non modificati dal Senato e, quindi, da considerarsi acquisiti. Ritengo, pertanto, ammissibile la discussione dell'articolo 7, salvo eventuali, successivi interventi in sede di coordinamento formale del testo.

MAURO MELLINI. Non ritengo che si tratti di una questione di forma, come il presidente ha ora affermato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Aglietta ed altri 7. 1.

MAURO MELLINI. Dico subito di ritenere più corretta la formulazione del primo comma adottata dalla Camera rispetto a quella introdotta dal Senato. In proposito, il collega Tassi ha fatto delle affermazioni egregie che abbiamo tutti il torto di aver ascoltato male. Mi riferisco alla circostanza — sottolineata, appunto, dal collega Tassi — per la quale l'azione di rivalsa è l'azione dell'obbligato solidale che ha pagato e che si rivale. L'azione di rivalsa non è fatta per l'esistenza di un titolo: quest'ultimo nei confronti dell'obbligato solidale non determina un bel niente.

Il problema è altro: nella « schizofrenia » di questa legge, si stabilisce un'obbligazione solidale e un'obbligazione dello Stato, che dovrebbe essere susseguente, mentre in realtà così non è, in quanto tale fattispecie esiste anche laddove non si pone l'obbligazione del magistrato, dal momento che i titoli sono diversi.

In primo luogo, allora, bisogna affermare che quell'azione di rivalsa, per essere tale, necessita di un presupposto, poiché, in caso contrario, essa costituirebbe, attraverso un'interposizione di persona, un'azione nei confronti del magistrato verso cui non si è proceduto.

Nei successivi commi del medesimo articolo 7 si stabilisce, da una parte, che lo Stato è responsabile quando il magistrato abbia commesso determinati fatti, e

dall'altra si prevede che il magistrato non risponda per determinati fatti (mi riferisco ai giudici conciliatori che rispondono solo in caso di dolo). Da ciò derivano due conseguenze: poiché una vera rivalsa nasce solo dal pagamento, si deve ritenere che tale principio sia stato violato, dal momento che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento stabilisce che vi sia una rivalsa per ciò di cui nessuno si deve rivalere. Poc'anzi il collega Tassi, per scaramanzia, invitava a non tener conto del caso di morte senza eredi: muore il risarcibile (ed è facile che muoia, visto che gli si oppongono tanti ostacoli!) senza eredi. In questo caso, erede sarebbe lo Stato; esso dovrebbe esercitare l'azione di rivalsa, ma per che cosa? Non lo si capisce.

Con il nostro emendamento 7. 1 noi proponiamo di sopprimere la parola « deve » rispetto al testo del Senato, in quanto vi sono casi nei quali l'obbligatorietà è, a nostro giudizio, assolutamente folle.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Le osservazioni formulate dall'onorevole Mellini mi hanno indotto a considerare che, in realtà, vi sono due aspetti del testo del Senato che presentano caratteristiche diverse rispetto a quello della Camera.

Il primo riguarda la questione del giorno a partire dal quale si configura, in capo allo Stato, il dovere di esercitare l'azione di rivalsa. L'altro aspetto inerisce, invece, al titolo, che il ministro ha distinto in giudiziale e stragiudiziale.

Le osservazioni formulate dai colleghi Mellini e Tassi, a proposito dei termini, sono senz'altro giuste. Pertanto, facendomi anche carico della preoccupazione del Senato di configurare il titolo stragiudiziale come idoneo ad obbligare lo Stato all'esercizio dell'azione di rivalsa, propongo un emendamento che, in assenza di osservazioni, potrebbe essere formulato in questi termini: « Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto in base a titolo giudiziale o in base a titolo stragiudiziale intervenuto dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5. eser-

cita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. I giudici conciliatori, i giudici popolari, nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, rispondono soltanto in caso di dolo ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Formulando un rilievo, che rientra tra quelli che un tempo furono cari all'onorevole Togliatti, suggerisco di sostituire le parole: « in base a » con le parole « sulla base di ».

Con questa variazione, sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

BRUNO FRACCHIA. Concordo con la formulazione della prima parte dell'emendamento proposto dal relatore. Nutro, invece, perplessità circa il riferimento alla transazione.

Non vorrei apparire eccessivamente formalista, ma, a mio parere, vanno evidenziati due aspetti: quello del momento in cui lo Stato può pervenire alla transazione e quello della opponibilità della stessa al magistrato.

Questo secondo aspetto dovrebbe, a mio parere, essere disciplinato in un comma specifico. Per tale motivo propongo che gli emendamenti 7. 9 e 7. 10, presentati dal gruppo comunista, siano recepiti in una norma distinta, proprio perché la materia riveste una posizione peculiare che merita di essere considerata. A tale riguardo, la formulazione proposta dal relatore appare confusa e può dar adito a dubbi interpretativi, mancando in essa la precisa individuazione del titolo ed il riferimento all'opponibilità.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Sulla base dei rilievi formulati dai colleghi intervenuti e dal ministro, accetto di sostituire le parole: « in base a » con le parole: « sulla base di » e la parola: « intervenuto » con la parola: « stipulato ». Accetto, inoltre, la proposta di inserire autonomamente il contenuto dell'emendamento 7. 10.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore risulta, pertanto, così formulato:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo.

7. 12.

BRUNO FRACCHIA. In relazione all'emendamento 7. 5 il gruppo comunista ritiene che non debba essere abbandonata la soluzione già accolta. Tutte le possibili regolamentazioni della materia, per altro, si prestano a critiche ed osservazioni. In particolare, a mio avviso risultano infondate le critiche relative ai soggetti estranei all'amministrazione giudiziaria che svolgono funzioni di esperti tecnici. Al riguardo, piuttosto, risulta particolarmente delicato il problema della responsabilità di tali soggetti.

In relazione a tale questione il gruppo comunista si dichiara favorevole al mantenimento del testo formulato dal Senato.

MAURO MELLINI. Ringrazio i colleghi intervenuti in merito alla questione da me sollevata.

Le considerazioni espresse dal collega Fracchia sono ultronee. Il titolo della rivalsa, infatti, non è rappresentato dal titolo per il quale l'obbligato paga. Infatti, esso non sorge dalla sentenza o dalla transazione, ma dal danno subito e dal-

l'avvenuto risarcimento (*quod superat non vitiat*).

Vorrei sottolineare, perché resti agli atti, che è preferibile usare l'espressione « esercita » in luogo di « deve esercitare » perché lo Stato non è obbligato ad esercitare l'azione di rivalsa ogni volta che il magistrato non sia tenuto a pagare in base al titolo per il quale lo Stato è intervenuto. Se lo Stato ha pagato per un titolo determinato da grave violazione del diritto, non può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del conciliatore che, in base al disposto dei commi successivi, non è tenuto ad alcun risarcimento, se non in caso di dolo.

Suggerirei, pertanto, al relatore di esplicitare meglio il disposto del primo comma dell'articolo 7 adottando una diversa dizione, in modo che lo Stato sia esonerato dall'ombra costituita dall'aver o meno esercitato azione di rivalsa se esso sia stato tenuto a pagare per l'applicazione di una legge inesistente. Non possiamo, cioè, pretendere che lo Stato debba esercitare azione di rivalsa nei confronti di chi di questo titolo non risponde.

LUCIANO VIOLANTE. La questione del ripristino del testo approvato dalla Camera in ordine ai componenti laici qualificati per particolari doti professionali apre problemi di non secondaria importanza, per cui ritengo sarebbe innanzitutto auspicabile acquisire il parere del Governo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già espresso il mio avviso contrario.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei brevemente porre una questione che riguarda i rapporti con il Senato. Siamo alla terza lettura di questo provvedimento ed ancora dobbiamo affrontare gli articoli 2 e 18 che pongono i problemi più delicati. Pregherei, pertanto, i colleghi di valutare le modifiche proposte non tanto sotto il profilo della loro ammissibilità — la cui valutazione spetta al presidente — quanto

sotto quello dell'opportunità che ad una terza lettura ne segua una quinta da parte di questo ramo del Parlamento, il che non costituirebbe certamente un fatto positivo. Evitarlo ricade sotto la responsabilità di tutti noi.

PRESIDENTE. Il presidente ha ritenuto che la formulazione proposta dal relatore potesse essere considerata una sintesi degli orientamenti prevalentemente emersi.

Riguardo all'osservazione testé formulata dall'onorevole Violante, vorrei assicurare che questo aspetto della vicenda mi è ben presente, forse più di quanto non lo sia per altri.

MAURO MELLINI. Evidentemente l'approvazione dell'emendamento poc'anzi presentato dal relatore comporterebbe la preclusione di altri emendamenti presentati da diversi gruppi.

Per quanto ci riguarda, abbiamo proposto una differenziazione tra coloro che concorrono a formare i collegi e coloro che li formano. Infatti, risulta alquanto strano che lo Stato sia responsabile di un collegio composto da irresponsabili, che tali sono almeno per alcuni aspetti della decisione. La corresponsabilità dello Stato, quindi, potrebbe derivare solo dalla circostanza di aver emanato una legge. Inoltre, l'esperienza insegna che il magistrato, indipendentemente dai titoli professionali, ha la possibilità di imporre all'interno del collegio la sua volontà agli altri membri perché dispone del materiale probatorio e perché svolge le funzioni di relatore.

Con questa precisazione, dichiaro il voto favorevole del mio gruppo su questo emendamento, tanto più che il Governo, che si era mostrato particolarmente attento a recepire una diversa soluzione del problema della responsabilità degli estranei, si dimostra ora remissivo e non vi sono ragioni perché non possa esserlo anch'io.

CARLO TASSI. Il gruppo missino si asterrà nella votazione sull'emendamento proposto dal relatore.

Chiedo formalmente che la seduta venga sospesa al termine della votazione cui stiamo procedendo per consentirci di seguire i lavori dell'Assemblea e di partecipare alle votazioni.

ALFREDO BIONDI. Il gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 7. 12 proposto dal relatore.

Il gruppo comunista voterà a favore del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 7. Esprimerà, invece, voto contrario al comma 3 dello stesso articolo. A nostro avviso, la questione è efficacemente disciplinata nel testo del Senato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Concordo con le valutazioni espresse dall'onorevole Violante.

ALDO RIZZO. Il gruppo della sinistra indipendente è contrario alla modifica del terzo comma dell'articolo 7, così come formulata nell'emendamento proposto dal relatore.

EGIDIO ALAGNA. Vorrei precisare la posizione del gruppo socialista in ordine alle modifiche proposte. Siamo, infatti, favorevoli all'approvazione dei commi 1 e 2, contrari al comma 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento del relatore 7. 12.

Pongo in votazione il comma 1.
(È approvato).

Pongo in votazione il comma 2.
(È approvato).

Gli emendamenti che si riferiscono a questi due commi si intendono assorbiti.

Prima di passare alla votazione del terzo comma dell'emendamento 7. 12, avverto che la sua eventuale reiezione comporterebbe il mantenimento del comma 2

dell'articolo 7 del testo del Senato, e che, sulla base del dibattito testé svoltosi, si intenderebbero ritirati tutti gli emendamenti presentati a tale comma.

Pongo in votazione il comma 3.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Sospendo la seduta sino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 12,50.

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza della Camera ha autorizzato la Commissione a riunirsi anche in concomitanza dei lavori d'Assemblea, ad eccezione dello svolgimento di votazioni. Pertanto, la Commissione riprenderà i propri lavori alle ore 16, per proseguire ad oltranza.

MAURO MELLINI. Se la Presidenza della Camera mi concederà il dono dell'ubiquità, sarò senz'altro favorevole a proseguire la discussione del provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati. In caso contrario, debbo far presente di essere impegnato in Assemblea. Esprimo, pertanto, il mio totale dissenso nei confronti della decisione della Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. La Camera

aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).

1. L'azione è promossa dal Ministro del tesoro.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Tale limite non si applica quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura di rivalsa non può superare per ciascuna azione una somma pari al terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'azione di rivalsa dello Stato è proposta dal Ministro di grazia e giustizia, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della difesa e dal Ministro delle finanze, rispettivamente per i magistrati della magistratura ordinaria, i magistrati della magistratura amministrativa e contabile ed i componenti delle Commissioni tributarie.

8. 1.

Mellini, Zevi, Vesce, Teodori,
Rutelli, Modugno, Aglietta,
Calderisi.

All'articolo 8, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui si è verificato il fatto, anche se dal medesimo fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. Le sentenze che condannano alla rivalsa non possono comportare complessivamente il pagamento per rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio netto in misura superiore al quinto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto

a tale stipendio o reddito al tempo in cui si è verificato il fatto, o l'ultimo dei fatti nel corso dell'anno solare.

8. 9.

Il Relatore.

All'articolo 8, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

3-bis. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo ai sensi del comma precedente se le più azioni sono originate dallo stesso comportamento, atto o provvedimento giudiziario.

3-ter. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

8. 6.

Biondi.

All'articolo 8, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

3-bis. Se la rivalsa è richiesta con più azioni originate dallo stesso comportamento, atto o provvedimento giudiziario, la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà dello stipendio annuo, individuato ai sensi del precedente comma.

3-ter. I limiti di cui ai precedenti commi non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

8. 2.

Maceratini, Tassi, Trantino.

All'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui si è verificato il fatto, anche se ne è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità; se nel corso dell'anno solare il magistrato ha posto in essere più fatti ciascuno dei quali ha dato luogo a responsabilità dello Stato, la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito al tempo in cui si è verificato l'ultimo dei fatti. Tali limiti non si applicano quando il fatto, o uno solo di essi, è commesso con dolo. La sentenza che condanna alla rivalsa può stabilire il pagamento per rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio netto in misura non superiore ad un quinto.

8. 7.

Fracchia, Violante, Finocchiaro
Fidelbo, Forleo, Orlandi.

All'articolo 8, al comma 3, sostituire le parole: non può superare per ciascuna azione con le parole: per ciascun risarcimento dovuto allo Stato.

8. 3.

Mellini, Zevi, Modugno, Calderisi, Teodori, Aglietta, Rutelli.

All'articolo 8, al comma 3, sostituire le parole: non può superare per ciascuna azione con le parole: non può, nei confronti di un magistrato, superare per ciascun risarcimento dovuto dallo Stato.

8. 4.

Mellini, Modugno, Calderisi,
Rutelli, Aglietta, Vesce.

All'articolo 8, al comma 3, sostituire le parole: Tali limiti non si applicano con le parole: Tale limite non si applica.

8. 5.

Mellini, Calderisi, Rutelli,
Aglietta, Vesce, Modugno,
D'Amato, Pannella, Staller.

All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nel caso di più condanne, il magistrato o l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie non può essere chiamato a pagare, nel corso di uno stesso anno, una somma superiore ad un terzo di una annualità dello stipendio o del reddito di lavoro autonomo da lui percepito, al netto delle trattenute fiscali.

8. 8.

Rizzo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Credo che l'emendamento 8. 1 sia precluso a seguito della reiezione di un precedente emendamento, che indicava gli stessi soggetti passivi dell'azione di risarcimento dei danni subiti dai cittadini.

MAURO MELLINI. Lo ritiriamo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 8. 2, 8. 6, 8. 7, 8. 3, 8. 4 e 8. 5, perché ritengo che siano assorbiti dal mio emendamento 8. 9, il quale, peraltro, ritengo venga incontro alle preoccupazioni che hanno ispirato gli emendamenti presentati dai colleghi.

BRUNO FRACCHIA. Ritiriamo il nostro emendamento 8. 8.

CARLO TASSI. Il primo firmatario dell'emendamento 8. 2 è l'onorevole Maceratini, che interverrà per dichiarare se intende ritirarlo o meno.

Ho letto il testo dell'emendamento del relatore e ho constatato che esso esclude dallo stipendio del magistrato le ritenute

per contributi sociali. In sostanza, tale emendamento pone un limite che non è quello dello stipendio netto, in un regime di incertezza e non di chiarezza. A mio avviso, occorre parlare o di stipendio lordo o di netto; non si può istituire una nuova categoria di stipendio che valga come limite dell'azione di rivalsa dello Stato.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Vorrei fare osservare all'onorevole Tassi che il riferimento alle trattenute fiscali si trova sia nel testo della Camera sia in quello del Senato e quindi, pur non entrando nel merito della sua valutazione, ritengo che in questa sede non possiamo modificare tale formulazione, poiché si tratta di un testo approvato sia dalla Camera, sia dal Senato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, come è stato più volte ribadito, la Commissione sa che il Governo era partito dalla posizione più protettiva del magistrato in sede di rivalsa dal punto di vista dell'incidenza economica. La Camera, senza essersi soffermata su questo, aveva aderito alla posizione del Governo. Al Senato si è svolto un ampio dibattito su questo argomento. Nel Comitato ristretto della Commissione giustizia, i senatori hanno ritenuto, all'unanimità, che un limite assoluto nella misura della rivalsa fosse inopportuno e rappresentasse quasi una licenza al magistrato per operare male nel futuro; per questo hanno introdotto un diverso criterio, in base al quale la misura della rivalsa non può superare per ciascuna azione una somma pari al terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

Ora, alla Camera, il terzo comma dell'articolo 8 del testo licenziato dal Senato viene sottoposto a diverse critiche e vengono presentati diversi emendamenti ad esso. L'emendamento 8. 9 del relatore, a mio avviso, si colloca su una linea intermedia tra due posizioni estreme: è suffi-

cientemente articolato e può rappresentare una soluzione razionale (anche se, per la verità, il mio giudizio si basa su quanto ho ascoltato, perché non ho potuto leggere il comma 3 dell'emendamento per l'errore contenuto nello stampato).

Il relatore, con il suo emendamento, propone di mantenere il limite di un terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, quando le azioni di responsabilità derivano da un medesimo fatto, anche se gli attori sono più persone; di stabilire, invece, un limite massimo per la rivalsa pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, quando le azioni di responsabilità sono più di una ma nell'ambito di un medesimo anno; infine, di tornare al testo del Senato nel caso in cui le azioni di responsabilità vengano intentate nel corso di più anni e relativamente a più fatti. Soltanto in quest'ultimo caso lo Stato potrà operare una ritenuta pari ad un terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, per ciascun anno.

Sono favorevole a questo tipo di soluzione anche perché, in quanto membro del Governo, sono stato sostenitore della tesi estrema, in base alla quale la misura della rivalsa non avrebbe dovuto superare, anche se richiesta con più azioni, la misura di un terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, del magistrato.

Ritengo, inoltre, che il Senato, di fronte ad un meccanismo così ben congegnato ed articolato, potrà uniformarsi ed accogliere questi nuovi principi in materia di rivalsa.

MAURO MELLINI. Potrei presentare un subemendamento che proponga di aggiungere, dopo le parole: « anno solare », le seguenti: « limitatamente a quello bimestile »! Infatti, è piuttosto « iettatrice » l'idea di un magistrato che nel corso di un anno solare riesce a combinarne tante da provocare

PRESIDENTE. Alcuni, invece, ritengono che sia un'ipotesi ottimistica!

MAURO MELLINI. Il magistrato non solo deve combinarne di tutti i colori, cosa che effettivamente può succedere, ma deve combinarne di tali colori da essere perseguibile addirittura da questa legge!

Ma, a parte gli scherzi e la scaramanzia, intendo far notare al relatore ed al ministro una chiara sconcordanza: o si fa riferimento al fatto produttivo del danno, oppure al momento della rivalsa. Il limite nella misura della rivalsa viene stabilito in relazione alla capacità di sopportazione del magistrato, la quale va riferita al momento in cui interviene la trattenuta sullo stipendio; il magistrato che nel corso dello stesso anno solare ne combina di tutti i colori si può trovare a dover rispondere del suo operato in anni diversi. Per alcune sue responsabilità sarà chiamato a rispondere un anno dopo, per altre cinque anni dopo, per altre ancora dieci anni dopo.

Bisognerebbe, quindi, considerare la possibilità di condannare il magistrato a più di una rivalsa nel corso dello stesso anno solare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
EGIDIO ALAGNA.

MAURO MELLINI. Un'altra sconcordanza è da notare nella disposizione al termine del primo comma dell'emendamento del relatore, in base alla quale le sentenze che condannano alla rivalsa non possono comportare complessivamente il pagamento per rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio netto in misura superiore al quinto. Vorrei che il relatore mi spiegasse questo meccanismo. Le sentenze dovrebbero contenere nel dispositivo la rateizzazione della rivalsa? Ogni sentenza di condanna alla rivalsa dovrebbe tener conto delle altre sentenze dello stesso tipo a carico del medesimo magistrato? Bisognerebbe, inoltre, specificare il limite massimo di trattenuta men-

sile: un quinto di che cosa? Dello stipendio mensile, o di quello annuale? Ed ancora, se la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, perché si abbia una trattenuta mensile pari ad un quinto dello stipendio occorre che il magistrato sia stato condannato da più sentenze?

LUCIANO VIOLANTE. Basta una condanna a pagare mensilmente non più di un quinto dello stipendio fino a raggiungere la misura di un terzo di una annualità.

MAURO MELLINI. Comunque, a mio avviso, per quanto riguarda il pagamento della rata mensile, la norma non deve fare riferimento alle sentenze, le quali non stabiliscono la misura della rata, ma deve semmai stabilire che, in sede di esecuzione, l'amministrazione non può operare sullo stipendio una trattenuta superiore ad una certa cifra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Pur comprendendo che la proposta del relatore tende a non consentire una moltiplicazione delle azioni di rivalsa, intendo manifestare alcune perplessità in ordine alla possibile incentivazione a male operare per un magistrato che sia stato condannato, magari all'inizio dell'anno, e che può considerarsi esentato da ulteriori risposte risarcitorie. Si tratta di un dubbio che sottopongo all'attenzione dei colleghi e che, eventualmente, non mi impedirà poi di rimettermi alle decisioni della maggioranza. Tale perplessità deriva dal pericolo che la disposizione possa costituire un pericoloso « incentivo » per il magistrato, pur essendo consapevole che nei fatti non sarà e non potrà essere così, in quanto un magistrato che commetta un gran numero di atti illeciti sarà sospeso dalle sue funzioni dal Consiglio superiore della magistratura.

Non vi è dubbio, tuttavia, che taluni dubbi sorgano dalla limitazione temporale relativa all'azione di rivalsa. Probabilmente, rispetto all'emendamento presentato dal relatore, sono da ritenersi

preferibili le formulazioni contenute nei testi approvati dai due rami del Parlamento.

ALDO RIZZO. Il testo approvato dalla Camera in prima lettura era preferibile rispetto al testo licenziato dal Senato. Nel testo approvato dalla Camera, infatti, si prevedeva che la misura della rivalsa non potesse superare la somma pari ad un terzo dello stipendio annuo percepito dal magistrato anche nell'ipotesi in cui la rivalsa fosse stata proposta con più azioni; si fissava, cioè, un tetto pari al terzo dello stipendio annuo a prescindere dal numero delle azioni attivate e, quindi, dai fatti addebitabili al magistrato.

Il terzo comma dell'articolo 8 approvato dal Senato stabilisce, invece, che il magistrato debba rispondere civilmente per ciascun atto che sia a lui addebitabile. Ciò significa che, in presenza di più azioni per ciascuna di esse è configurabile un'autonoma condanna, pari sino ad un terzo dello stipendio annuo.

Ritengo che l'obiettivo — per altro apprezzabile — che il relatore intende perseguire con la presentazione dell'emendamento sia quello di evitare conseguenze assai gravi che si ripercuoterebbero sulle condizioni economiche del magistrato nel caso di più condanne.

All'opportuno temperamento credo, tuttavia, si debba addivenire non nella fase del giudizio di cognizione, ma invece in quella dell'esecuzione, stabilendo (come prevedeva l'emendamento presentato da me) che in quest'ultima fase, a prescindere dal numero delle condanne a carico del magistrato, questi non possa essere chiamato a pagare, nel corso di uno stesso anno, una somma superiore ad un terzo di un'annualità dello stipendio.

Questa mi sembra una linea più corretta rispetto al testo proposto dal relatore.

Del resto se il temperamento lo si vuole inserire in sede di giudizio, nel momento in cui si emette la condanna a carico del magistrato si dovrebbe accertare l'esistenza di eventuali altre con-

danne che questi abbia subito nel corso dello stesso anno e si dovrebbe chiarire se è sufficiente una condanna con sentenza di primo grado o se occorre, invece, attendere la sentenza definitiva nell'ipotesi in cui con più condanne si sia raggiunto il tetto massimo della somma che il magistrato può essere chiamato a pagare, nel caso di ulteriori condanne si configurerebbe l'ipotesi di condanne al pagamento di « somma zero ». È più corretto, dunque, che il meccanismo, diretto a limitare gli effetti di più condanne operi non già nella fase di cognizione, ma in quella di esecuzione.

Per tali motivi, va meglio formulato il testo del relatore che, dopo aver stabilito che la misura della rivalsa non può superare un terzo dello stipendio annuo con riferimento a singoli fatti, precisa che « le sentenze che condannano alla rivalsa non possono comportare complessivamente il pagamento per rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio netto in misura superiore al quinto ». Occorre chiarire che, quale che sia il numero delle sentenze di condanna a carico del magistrato, in fase di esecuzione egli ogni mese non può avere una trattenuta sullo stipendio che sia superiore ad un quinto.

A mio avviso, tale linea è corretta; pertanto invito il relatore ad una migliore formulazione del testo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi, ritengo opportuno recepire gli orientamenti emersi in questa fase della discussione: mi dichiaro, pertanto, disponibile a modificare il mio emendamento 8. 9.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI.

GIULIO MACERATINI. Nell'emendamento del relatore si individuano due possibili situazioni: la prima, caratterizzata da responsabilità derivante da fatto dannoso collegata al limite massimo di un terzo dello stipendio annuo; la se-

conda, caratterizzata da responsabilità originata dal medesimo fatto e collegata ad una pluralità di azioni, che prevede sempre lo stesso limite. Con tale modifica si compirebbe un passo indietro rispetto al testo del Senato.

Quanto al problema dell'esecuzione, spesso confondiamo i due binari della responsabilità e della quota del proprio stipendio con cui il magistrato risponde. L'aver stabilito che la misura della rivalsa non possa superare un terzo dello stipendio annuo e che le sentenze di condanna non possano comportare complessivamente il pagamento per rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio netto in misura superiore al quinto, comporta indubbiamente un ulteriore vantaggio a favore dei magistrati e pone un rilevante limite all'esecuzione. La misura del quinto è a tutela del funzionario dello Stato e mira a difendere il suo stipendio; ma quel funzionario potrebbe aver accumulato molti altri beni (magari lavorando nell'amministrazione dei lavori pubblici!).

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Se avesse altri beni, risponderebbe con essi.

GIULIO MACERATINI. Il testo non lo dice.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Al comma terzo è scritto: « pagamento per rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio ».

GIULIO MACERATINI. Quindi si individua la modalità di pagamento « mediante trattenuta sullo stipendio ».

LUCIANO VIOLANTE. Concordiamo con la formulazione del relatore e desidereremmo chiarire il perché.

Può accadere che dallo stesso comportamento del giudice possano discendere molte azioni. Ci siamo preoccupati di stabilire il principio secondo cui il giudice risponde per il tipo di comportamento, indipendentemente dal numero di parti; quindi, è stata giustamente eliminata

quella clausola di salvaguardia eccessiva per chi commettesse più illeciti all'interno dello stesso atto.

Concordiamo sulla terza parte di questo comma, riguardante il problema dell'esecuzione. Nel momento in cui lo Stato ha un credito, come qualsiasi creditore, accerta quale sia la condizione patrimoniale del proprio debitore. Se quest'ultimo non paga ed è possessore di beni sui quali agire, lo Stato si rivarrà su quei beni. Qualora il debitore non avesse beni, scatterebbe il dispositivo della terza parte del terzo comma e lo Stato si rivarrebbe mediante trattenute di un quinto dello stipendio.

Desidero richiamare l'attenzione su un problema rilevante: si possono stipulare transazioni, relativamente a sentenze di condanna alla rivalsa? Lo Stato può aver accertato la propria responsabilità nel primo giudizio...

MAURO MELLINI. Potremmo riferirci a « titoli esecutivi ».

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. La transazione può avvenire sul risarcimento.

LUCIANO VIOLANTE. Non può avvenire transazione, in quanto il giudizio di rivalsa non è un diritto disponibile. L'espressione « titoli esecutivi » può andar bene relativamente a transazione e a sentenza.

Ricordo ai colleghi che il provvedimento è al nostro esame in terza lettura.

CARLO TASSI. Risolveremmo il problema eliminando l'espressione: « la rivalsa ».

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Per accogliere l'obiezione dell'onorevole Violante, potremmo adottare l'espressione: « l'esecuzione dei titoli che comportano la rivalsa ».

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire al relatore di riformulare l'emendamento 8. 9.

La seduta, sospesa alle 18,5, è ripresa alle 18,10.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 8. 9:

All'articolo 8, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui si è verificato il fatto, anche se dal medesimo fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattative fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo o netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui si è verificato il fatto.

8. 9.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi chiedo se l'espressione « quando viene effettuata mediante trattenuta » non potrebbe comportare che, in casi diversi, non esista alcun limite.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che proprio questo sia

l'intento della norma o, almeno, io ho interpretato che in tal senso si sia orientata la volontà del relatore. Se così non fosse, tra l'altro, non potrei confermare il mio avviso favorevole all'emendamento.

GIULIO MACERATINI. Preannuncio che voterò contro l'emendamento proposto dal relatore e che non ho intenzione di ritirare quello presentato dal mio gruppo, nonostante il cortese invito in tal senso rivoltomi dal relatore. A mio avviso, infatti, l'ultima parte del terzo comma introduce un'ulteriore agevolazione per i magistrati, di cui non comprendo il motivo. Abbiamo già stabilito che la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di un'annualità di uno stipendio; ora si prevede che il pagamento possa avvenire con rate mensili in misura non superiore al quinto dello stipendio netto, senza tener conto del fatto che il magistrato in questione sia più o meno abbiente.

Vi è, insomma, il rischio che non emerga con chiarezza la volontà del legislatore.

ALFREDO BIONDI. Mi associo alle considerazioni testé svolte dall'onorevole Maceratini.

ALDO RIZZO. Preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento del relatore, anche se trovo strano l'ultimo periodo del quarto comma, quello che recita: « o l'ultimo dei fatti nel corso dell'anno solare ».

Tutto il meccanismo che viene proposto nell'articolo fa sì che il punto di riferimento sia sempre lo stipendio percepito dal magistrato nel momento in cui si è verificato il fatto. Non riesco a capire perché, in relazione al reddito da lavoro autonomo, anziché farsi riferimento allo stipendio percepito al momento in cui si è verificato il fatto, ci si riferisca a quello goduto dal tempo dell'ultimo dei fatti avvenuti nel corso dell'anno solare.

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore. Evidentemente ciò è dovuto alla circostanza che, nel momento in cui il magistrato ha

compiuto l'ultimo fatto da cui deriva la sua responsabilità, lo stipendio poteva essere superiore (ad esempio perché era intervenuto uno scatto della contingenza) a quello percepito dallo stesso all'inizio dell'anno.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Vorrei svolgere una dichiarazione di voto riferendomi a quanto ha poc'anzi affermato l'onorevole Maceratini.

Mi sembra che la nuova formulazione dell'emendamento 8. 9 proposta dal relatore implicitamente comporti che il magistrato debba pagare non più di un terzo del suo stipendio, sempre che abbia soltanto questo come fonte di reddito. Se, invece, il magistrato dispone di un patrimonio personale, evidentemente pagherà con questo. Anche in considerazione dell'interpretazione fornita in proposito dal collega Maceratini, mi è parso giusto chiarire l'intento della norma.

D'altronde, se così non fosse, mi dichiarerei immediatamente contraria a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che il Comitato ristretto si è lungamente diffuso su questo punto, precisando che la modifica al testo del Senato era dettata proprio dalle esigenze ora emerse.

ALFREDO BIONDI. Alla luce di questi chiarimenti, ritiro il mio emendamento 8. 6.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8. 1 e 8. 7 sono stati ritirati rispettivamente dall'onorevole Mellini e dall'onorevole Fracchia.

GIULIO MACERATINI. Insistiamo per la votazione dell'emendamento 8. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 8. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Sulla base delle anticipazioni emerse dal dibattito, ritengo opportuno procedere

ora alla votazione per parti separate dell'emendamento 8. 9 del relatore.

FERDINANDO FACCHIANO. Preannuncio di astenermi dalla votazione su questo emendamento, ritenendo poco felice la sua formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte (comma 3) dell'emendamento 8. 9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte (comma 4) dell'emendamento 8. 9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvata).

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Azione disciplinare).

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi esercitano l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2 che limita la colpa grave non si applica nel giudizio disciplinare.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Azione disciplinare).

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, al comma 1 sostituire le parole: devono esercitare, con la parola: esercitano, ed aggiungere in fine le parole: L'azione disciplinare non si prescrive finché è in corso il giudizio di danno nei confronti dello Stato e per un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.

9. 1.

Mellini, D'Amato, Vesce, Teodori, Aglietta, Pannella, Calderisi, Rutelli.

All'articolo 9, comma 3, sostituire la parola: circoscrive con la seguente: limita.

9. 2.

Calderisi, Pannella, Vesce, Rutelli, Mellini, Aglietta, Teodori.

All'articolo 9, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: né esse possono essere assunte come parametro al fine di limitare la gravità della colpa in tale sede.

9. 3.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi, Pannella.

Dichiaro ammissibile l'emendamento 9. 1 unicamente nella parte in cui propone di sostituire, al comma 1 dell'articolo 9, le parole: « devono esercitare » con la parola: « esercitano »; quanto alla restante parte dell'emendamento, essa è inammissibile ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento. Dichiaro, altresì, inammissibile, per le stesse ragioni, anche l'emendamento 9. 3.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti 9. 1 e 9. 2. Non ritengo, infatti, che sia opportuno modificare il testo del Senato. Gli emendamenti 9. 1 e 9. 2 non hanno una rilevanza sostanziale tale da comportare una correzione da parte della Camera.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 9. 1 nella

parte dichiarata ammissibile, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 9. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,25, è ripresa alle 20,10.

PRESIDENTE. Visto il protrarsi dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del progetto di legge alla seduta di domani alle ore 8,30.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO